

Su questo articolo non è proposto alcun emendamento. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Articolo 33. Identico all'articolo 16 della legge elettorale politica. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 34. Identico all'articolo 17 della legge elettorale politica.

Pongo a partito quest'articolo 34.

(È approvato).

« Art. 35. Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel Comune: se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

« I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

« I non cittadini devono giustificare lo adempimento delle condizioni prescritte al n. 1° dell'articolo 1. »

**Torraca, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Torraca, relatore.** All'ultimo capoverso di questo articolo vi è un errore di stampa, invece di dire al n. 1° dell'articolo 1, deve dire: al quarto capoverso dell'articolo 19.

**Presidente.** Allora l'ultimo comma di quest'articolo 35 sarà così modificato:

« I non cittadini devono giustificare lo adempimento delle condizioni prescritte al quarto capoverso dell'articolo 19. »

Pongo a partito l'articolo 35 così modificato.

(È approvato).

« Art. 36. La domanda dev'essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso non possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto

ad unirvi una dichiarazione notarile, che ne attesti il motivo.

« La prova di saper leggere e scrivere è data o con certificato scolastico o con attestato rilasciato dal pretore assistito da un maestro elementare.

« La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti. La ricevuta deve essere autenticata col bollo municipale. »

**Bertolini.** Chiedo di parlare.

**Torraca, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini per isvolgere il suo emendamento così formulato:

*Emendamento al 2° comma dell'articolo 36:*

« La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o colla presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo solo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

« Bertolini, Dal Verme, Clementini, Visocchi, Zappi, Cibrario, Cavalieri, Balenzano, De Nicolò, Bonin. »

**Bertolini.** Se la Commissione accetta il mio emendamento, io rinunzio a svolgerlo, sia perchè le ragioni a favore di esso sono di per sé stesse evidenti, sia perchè le ho accennate nella tornata di mercoledì.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Torraca, relatore.** A proposito di questo emendamento devo dare un chiarimento, chiesto da un onorevole collega, ieri.

Nella disposizione, che ora voteremo, non si dà al pretore lo stesso ufficio che abbiamo stabilito per l'elettorato politico, perchè per questo si richiede la prova della istruzione obbligatoria, e invece per l'elettorato ammi-